

N. 290

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2019 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/1132 PER QUANTO CONCERNE L'USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 29 e l'allegato A, n. 24;

Vista la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132;

Vista la preliminare deliberazioni del Consiglio dei ministri adottata nelle riunioni del 5 agosto 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «mezzi di identificazione elettronica», mezzi di identificazione elettronica quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - b) «regime di identificazione elettronica», il regime di identificazione elettronica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 910/2014, contenuto nella notifica alla Commissione europea eseguita ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2019 – 2019/C 150/06;
 - c) «costituzione», l'intero processo di costituzione di una società, compresa la stesura dell'atto costitutivo di una società e tutte le misure necessarie per l'iscrizione di una società nel registro;
 - d) «registrazione di una sede secondaria», il processo che conduce alla divulgazione dei documenti e delle informazioni relativi ad una sede secondaria di nuova apertura in uno Stato membro;
 - e) «modello», un modello per l'atto costitutivo di una società che può essere utilizzato per la costituzione online di una società secondo la disciplina dettata dal presente decreto;
 - f) «BRIS», il sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;
 - g) «EUID», il codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.

ART. 2

(Atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza)

1. L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La piattaforma di cui al comma 1 consente l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. A tal fine, la piattaforma utilizza mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del regolamento (UE) 910/2014, e assicura il collegamento



continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il tracciamento di ogni attività. La piattaforma consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti di cui al primo periodo.

3. Gli atti di cui al comma 1 possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I modelli sono redatti anche in lingua inglese e sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso di utilizzo dei modelli uniformi di cui al primo periodo, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

4. Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale. Il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

5. Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

6. Nei casi previsti dall'articolo 59-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio ha facoltà di rettificare un atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica da inserire nel sistema di conservazione di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

ART. 3

(Pubblicità di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalità digitale)

1. La pubblicità di dati ed atti societari nel registro delle imprese è regolata dagli articoli 8, 11, comma 8, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

2. Gli atti e i dati concernenti società di capitali sono conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata.

3. I documenti e le informazioni presentati al registro delle imprese sono conservati in formato aperto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure come dati strutturati.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di dettaglio per l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, in conformità alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15, nonché con riferimento all'interscambio dei dati di cui all'ottavo comma dell'articolo 2508-*bis* del codice civile in conformità con le previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15.



ART. 4

(Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali)

1. La registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro è comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui è registrata la società tramite il BRIS.
2. In caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una società di capitali soggetta alla legge italiana, il registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione rilascia idonea prova di ricezione della comunicazione e provvede senza ritardo all'iscrizione.
3. L'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile non si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana.

Art. 5

(Deposito telematico di atti e informazioni relativi a società ed a sedi secondarie)

1. La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento.

ART. 6

(Modifiche alle norme del codice civile in materia di società)

1. All'articolo 2475 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 2382.";
 - b) al secondo comma, dopo le parole "si applicano il" è aggiunta la seguente: "primo,".
2. All'articolo 2383 del codice civile, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea".
3. Dopo l'articolo 2508 del codice civile è inserito il seguente:

"Articolo 2508-bis

(Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea)

L'atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri, sono



depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dagli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 52-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, anche con le modalità in videoconferenza di cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Gli atti da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo precedente, sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio può richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società

Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo comma, sono forniti i seguenti dati:

- a) l'indirizzo della sede secondaria;
- b) l'attività della sede secondaria;
- c) il registro di iscrizione della società;
- d) il numero di iscrizione della società nel registro di cui al punto c);
- e) la denominazione della società;
- f) la forma legale della società;
- g) l'ampiezza dei poteri dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;
- h) gli estremi dell'atto costitutivo e, eventualmente, dello statuto ove presente come documento separato;
- i) i dati personali dei legali rappresentanti della società;
- l) i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;
- m) l'eventuale stato di liquidazione della società, i dati personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti, nonché l'eventuale conclusione della procedura di liquidazione;
- n) la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra procedura di ristrutturazione aziendale connessa a crisi aziendale della società;
- o) la data di chiusura della sede secondaria.

Ai medesimi fini di cui al secondo comma, sono altresì depositati:

- a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori;
- b) la nomina, la cessazione o la revoca dei legali rappresentanti della società;
- c) la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;
- d) l'ultimo bilancio di esercizio della società;
- e) l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento separato, della società, e le relative modifiche;
- f) una dichiarazione resa dai soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea.

La capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società sono verificate, mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, dalle risultanze del registro delle imprese in cui è iscritta la società. Nel caso di indisponibilità del sistema di interconnessione, è utilizzato un certificato rilasciato dal competente registro da non oltre sei mesi.



Se il potere rappresentativo deriva da una procura e questa non è acquisibile tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, la procura è consegnata in originale al notaio.

Se la registrazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di dieci giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma, l'ufficio del registro delle imprese comunica ai richiedenti i motivi del ritardo.

Gli atti di cui al terzo comma e i documenti di cui al quarto comma redatti in una lingua straniera sono accompagnati dalla traduzione giurata.

Gli uffici del registro delle imprese comunicano, tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:

- a) denominazione della società;
- b) sede legale della società;
- c) numero di iscrizione della società nel registro;
- d) forma legale della società;
- e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione;
- f) bilanci societari.

Ove siano destinatari della comunicazione di cui all'ottavo comma, in qualità di uffici di registrazione di una sede secondaria di società soggette alla legge di un altro Stato membro dell'Unione europea, gli uffici del registro delle imprese rilasciano attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono senza ritardo all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti.

L'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del primo comma, è sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente nel territorio dello Stato. Gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica qualificata o firma digitale da un amministratore della società o dallo stabile preposto.”

ART. 7

(Scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o decadenza)

1. L'ufficio del registro delle imprese fornisce, senza ritardo, mediante il BRIS le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato richiedente.

2. I dati personali delle persone di cui al comma 1 sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire all'autorità competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Le autorità, le persone o gli organismi incaricati di trattare lo svolgimento delle procedure telematiche previste dal presente decreto conservano i dati personali trasmessi ai fini del presente articolo per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni.



ART. 8

(Consultazione gratuita degli atti e dati tramite il BRIS – e parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione)

1. I seguenti atti e dati concernenti le società di capitali sono resi disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS:

- a) denominazione della società;
- b) forma legale della società;
- c) sede legale della società;
- d) Stato Membro di iscrizione;
- e) numero di iscrizione della società;
- f) EUID della società;
- g) stato della società:
 - 1) scioglimento;
 - 2) liquidazione;
 - 3) cancellazione;
 - 4) attiva;
 - 5) inattiva;
- h) oggetto sociale;
- i) legali rappresentanti, con specificazione se congiuntamente o disgiuntamente;
- l) sedi secondarie aperte dalla società in altri Stati membri, e più precisamente:
 - 1) nome della sede secondaria, ove esistente;
 - 2) numero di iscrizione nel registro locale;
 - 3) EUID della sede secondaria;
 - 4) Stato membro in cui la sede secondaria è registrata.

2. Lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS è gratuito.

3. I diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.

ART. 9

(Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese)

1. Le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese sono rilasciati in formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le specifiche modalità per il rilascio delle copie e degli estratti di cui al comma 1.

ART. 10

(Atti e documenti consultabili attraverso il BRIS)

1. Gli uffici del registro delle imprese rendono consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017, relativi alle società di capitali.



2. Attraverso il BRIS gli uffici del registro delle imprese rendono, altresì, consultabili gli atti e i documenti di cui al comma 1 anche per società diverse dalle società di capitali.

ART. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12

(Acquisizione di efficacia differita per alcune disposizioni)

1. Gli effetti delle disposizioni recate dall'articolo 7 decorrono dal 1° agosto 2023.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto.

La direttiva 2017/1132, come modificata, prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire lo svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali on line, lasciando tuttavia impregiudicate le normative e le procedure nazionali, purché siano resi possibili almeno la costituzione on line della società, la registrazione on line di una succursale e la presentazione online di documento e informazioni.

La citata direttiva pone dunque le basi per la creazione di un diritto europeo uniforme in grado di realizzare la libertà d'impresa, come previsto dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Si pone quale scopo quello di creare un mercato interno unico e competitivo in grado di affrontare le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

Gli Stati membri, nel recepire la direttiva, devono garantire la costituzione online solo delle società indicate nell'allegato II bis della direttiva quali, per l'Italia, le società a responsabilità limitata e semplificata, con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitali, mettendo a disposizione, per tali tipi di società i modelli per la costituzione delle società sui portali o sui siti web consultabili attraverso lo sportello unico digitale.

La legge n. 53 del 2021 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), all'articolo 29, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, stabilendo che nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

- prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tali principi e criteri direttivi sono stati recepiti rispettivamente agli articoli 2 e 11 dello schema di decreto.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, le delega è esercitata entro l'8 agosto 2021.

Il presente provvedimento si compone di 12 articoli.

Articolo 1: contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel presente decreto con ciò attuando l'articolo 13-bis della direttiva il quale riporta talune definizioni da applicare in sede di recepimento.



Articolo 2: è attuativo dell'art. 13-*octies* della direttiva prevedendo che Stati membri provvedano affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza la presenza fisica della persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società, nonché dell'articolo 13-*nonies* riguardo alla messa a disposizione dei modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico.

A legislazione vigente (art. 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, legge notarile) l'atto notarile richiede la stipula in presenza (fisica) delle parti. Tale norma non è suscettibile di interpretazione che estenda il concetto di presenza fisica alla presenza da remoto delle parti, sia per motivi di carattere ordinamentale, sia in quanto la presenza delle parti deve consentire lo svolgimento di almeno tre funzioni fondamentali: l'identificazione (art. 49), l'indagine della volontà delle parti e l'adeguamento della stessa all'ordinamento giuridico, e la sottoscrizione (art. 51).

Per introdurre una modalità di stipula a distanza, occorre pertanto un sistema che fornisca adeguate garanzie in relazione a questi elementi, che costituiscono il fondamento della funzione del notaio. Una soluzione può essere attuata con una modifica normativa che coniughi le tecnologie già in essere per la stipula dell'atto notarile informatico e la struttura centralizzata per la conservazione degli stessi prevista dall'art. 62-*bis* della legge notarile, con le ulteriori previsioni per consentire la stipula a distanza.

Prevedere la stipula da remoto richiede l'adozione di cautele e requisiti di sicurezza che impongono una disciplina di natura pubblica: gli atti notarili sono beni pubblici, che devono rispondere a requisiti di omogeneità, sia nella loro formazione che nella loro successiva fruizione e conservazione (ricordiamo che il CNN è uno dei Poli di Conservazione del sistema pubblico italiano), anche al fine di assicurare il potere di controllo che lo Stato esplica per il tramite degli Archivi Notarili.

Del resto, mantenere un alto livello di sicurezza nelle contrattazioni è di interesse generale, per garantire l'affidabilità dei pubblici registri e contenere al minimo le controversie.

Il sistema che si propone prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica predisposta e gestita dall'istituzione del Consiglio nazionale del notariato, in quanto destinata al solo utilizzo della categoria e strumento di servizio all'attività notarile, che deve coordinarsi e garantire un collegamento omogeneo con il sistema di conservazione a norma degli atti pubblici informatici; l'utilizzo della piattaforma dovrà essere garantito a tutti i notai a parità di condizioni e costituire uno strumento uniforme e controllato di esercizio della funzione notarile.

Il funzionamento della piattaforma, come previsto anche dal considerando 20 della citata direttiva UE 2019/1151, si avvarrà della videoconferenza, proprio al fine di garantire certezza nella identificazione ed accertamento della volontà della parte, nonché nella adeguata verifica antiriciclaggio; di qui la previsione, sempre in analogia con quanto previsto dalla direttiva UE 2019/1151, che il notaio debba poter interrompere la seduta di stipula a distanza, caso per caso, nell'ipotesi in cui si verificano circostanze tali da maturare in lui dubbi o incertezze in merito alle garanzie di corretta esecuzione di tutte le fasi innanzi citate (identificazione, accertamento della volontà, capacità giuridica, sussistenza dei poteri rappresentativi, verifica antiriciclaggio).

Si è altresì previsto che la piattaforma debba avere uno strumento di identificazione della parte collegata da remoto che risponda almeno ad "un livello di garanzia elevato" e ciò in conformità a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502, attuativo del Regolamento 2014/9100 (c.d. Regolamento eIDAS) che definisce tali livelli "elevati" di garanzia dell'identificazione elettronica come quelli che richiedono necessariamente la fotografia



dell'utente o comunque l'utilizzo di caratteristiche biometriche (vedasi Carta d'identità elettronica o passaporto elettronico, anch'esso regolato dal Regolamento (CE) N. 2252/2004 del Consiglio).

La piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato, inoltre, consente che, al cittadino che non ne sia già fornito, possa essere rilasciata, per la singola stipula, una firma elettronica riconosciuta e ciò nell'ottica di soddisfare il generale interesse a che l'erogazione del servizio notarile avvenga in modo uniforme e capillare, garantendo che tutti i cittadini vi possano accedere a parità di condizioni. Mentre nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto, nel caso di cittadini residenti in Italia è stato previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale e ciò per un motivo fondamentale: il servizio notarile svolge al meglio la sua funzione, in termini di accertamento della volontà delle parti, di legittimità dell'atto e di verifica antiriciclaggio, se ne viene garantita la prossimità territoriale che va di pari passo con la conoscenza approfondita da parte del professionista di persone, usi e costumi del proprio circondario. Si tratta dunque di una disposizione che garantisce l'applicazione del principio di territorialità tenendo conto delle peculiarità dell'atto ricevuto in videoconferenza.

E' stata infine adeguata alla tipologia di atto informatico, per facilitarne la diffusione, la procedura di cui all'art. 59-*bis* della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che consente la rettifica, in tempo utile per l'esecuzione delle formalità, di errori materiali che abbiano riscontro documentale in documenti pregressi, ciò in un'ottica di snellimento della procedura e di risparmio di costi.

Articolo 3: la disposizione in questione traspone la disciplina di cui all'articolo 16 (Pubblicità nel registro) della direttiva (UE) 2019/1151, affinché la pubblicità dei documenti e delle informazioni avvenga pubblicamente e consentendo l'accesso nel registro.

Il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche relative all'implementazione tecnologica della fattispecie in armonia col regolamento UE 2020/2244.

Articolo 4: l'articolo si inserisce nell'ambito delle modifiche apportate dalla direttiva alla direttiva madre (società), in materia di BRIS. L'interconnessione dei registri unionali costituisce uno dei due pilastri fondanti della direttiva 1151 ed è reciprocamente funzionale ai risultati finali perseguiti.

La fattispecie delineata dagli articoli 28-*bis*, paragrafo 7, della citata direttiva prevede: *"che in seguito alla registrazione della succursale di una società costituita a norma delle disposizioni legislative di un altro Stato membro, il registro dello Stato membro in cui è registrata la succursale comunica allo Stato membro in cui è iscritta la società che la succursale è stata registrata mediante il sistema di interconnessione dei registri. Lo Stato membro in cui è registrata la società conferma il ricevimento della notifica e inserisce l'informazione nel suo registro senza ritardo"*, e dall'articolo 28-*quater* (rispettivamente: "Registrazione online delle succursali" e "Chiusura delle succursali") che descrivono la procedura per l'interscambio di dati d'ufficio tra registri delle imprese unionali nel caso di registrazione delle succursali e nel caso della loro cancellazione, in modo che tali informazioni siano riportate automaticamente anche sul registro della casa-madre.

Articolo 5: la disposizione rappresenta il raccordo tra i due pilastri della direttiva 1151/2019 (BRIS – Sistema di interconnessione dei registri delle imprese e costituzione online delle società srl e srls)

L'articolo è dedicato alle modalità di deposito (e quindi non costituzione) online delle società (secondo la tassonomia unionale). In diritto domestico si parla di sottoscrizione delle istanze di



iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, come richiamato dal comma 1, che dispone (in conformità ad una disciplina a valere da almeno 15 anni) che il deposito avviene tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico. Il comma precisa le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito, che sono regolate dal regolamento e-IDAS (UE) n. 910/2014, con indicazione di un livello di sicurezza "significativo".

Articolo 6: attua l'articolo 13-*decies* della direttiva 1132/2017 in materia di amministratori interdetti che prevede che si dovranno predisporre norme sull'interdizione degli amministratori tenendo conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione in un altro Stato membro.

Il comma 1, in ottemperanza all'art. 13-*nonies*, paragrafo 1, della direttiva 1132/2017, estende agli amministratori di SRL le cause di ineleggibilità e decadenza previste, dall'art. 2382 c.c., per gli amministratori di SPA.

Il comma 2 utilizza l'opzione prevista dall'art. 13-*decies*, paragrafo 2 della direttiva disponendo che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea. Si tratta di obbligo che, da un lato, consente alla società la valutazione preventiva dell'idoneità del soggetto che sta per nominare amministratore e, dall'altro, introduce un ulteriore presupposto di regolarità della nomina assembleare che, come avviene per ogni iscrizione eseguita nel registro, sarà verificato dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'iscrizione della nomina ad amministratore. Si tratta infatti di attività che rientra nei poteri di controllo formale attribuiti al conservatore dalla legge. Va anche evidenziato che l'articolo 11, comma 14, del D.P.R. 581/1995 già consente agli uffici del registro delle imprese l'acquisizione *"dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese"*.

Il comma 3 introduce nel codice civile l'art. 2508-*bis* (in tema di registrazione in Italia di sedi secondarie di società regolate dalla legge di un altro Stato membro), coerentemente con l'art. 28, lettera a), n. 2 della direttiva 1132/2017.

Il primo comma del nuovo articolo, in particolare, disciplina, conformemente all'art. 28 lettera a), n. 2, della direttiva 1132/2017, la procedura per la registrazione in modalità interamente "online" della sede secondaria di una società di capitali unionale nel registro delle imprese italiano, centrata sull'intervento del notaio in sintonia con il diritto nazionale per il quale la costituzione di una nuova sede secondaria rappresenta una modifica dell'atto costitutivo, sull'utilizzo della piattaforma prevista dall'articolo 2 per il ricevimento dell'atto in video-conferenza con modalità sicure, nonché sull'utilizzo di documenti elettronici la cui autenticità è garantita dal registro delle imprese che ne ha curato il rilascio.

Il secondo e il terzo comma riproducono gli elementi indicati dalla direttiva e dall'implementing act, quali necessari per l'iscrizione di una sede secondaria di società stabilita in altro Stato membro. E' da rilevare che l'articolo 31, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1132/2017 prevede il deposito del bilancio annuale della società come opzionale. Si può pertanto eliminare la lettera d) del comma 3, se si decide di adottare l'opzione.

Il quarto comma prevede il deposito presso pubblico ufficiale degli atti giustificativi dei poteri dei soggetti che hanno la rappresentanza della succursale, i limiti agli stessi, e la istituzione della medesima sede. Anche qui è richiamato ai fini della sicurezza della provenienza dei documenti informatici, il regolamento e-IDAS.



Il comma quinto prevede l'obbligo per il registro di motivare le eventuali cause di ritardo nella registrazione della succursale. Il presente comma assolve alla pubblicità prevista dall'articolo 28, lettera a), paragrafi 2 e 6 della direttiva 1132/2017.

Il comma settimo richiede la traduzione degli atti in lingua straniera.

Il comma ottavo dispone l'obbligo per il registro nazionale di trasmettere al registro dell'home state le informazioni relative alle modifiche dei dati principali indicati dall'art. 2508 *bis*.

Il comma nono prevede specularmente nel caso in cui l'Italia sia home state.

Il comma decimo prevede il ricorso al pubblico ufficiale nel caso di iscrizione della succursale, e la firma digitale degli amministratori per gli atti successivi.

Articolo 7: attua (unitamente all'art. 6, comma 1, del presente decreto) l'articolo 13-*decies* in materia di amministratori interdetti nella parte in cui prevede che si dovranno predisporre norme sull'interscambio con gli altri registri delle imprese unionali delle informazioni concernenti l'esistenza di cause di ineleggibilità, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato Membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato Membro.

Articolo 8: reca le modalità di consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali e i parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione in adesione all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 1132/2017 si dispone che gli Stati membri provvedono affinché almeno i documenti e le informazioni siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché all'art. 19, paragrafo 3, che prevede che lo scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri è a titolo gratuito per i registri e all'art. 19, paragrafo 1, che quanto agli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri prevede che questi non siano superiori ai costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

Il comma 1 individua i dati oggetto di consultazione, in armonia col regolamento (UE) 2021/1042.

Il comma 2 sanziona l'obbligo della gratuità nello scambio delle informazioni tra amministrazioni degli Stati membri in attuazione dell'articolo 19-ter della direttiva 1132/2017.

Il comma 3 prevede in attuazione dell'articolo 19-bis della direttiva 1132/2017 che i diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non devono eccedere i relativi costi amministrativi.

Articolo 9: la disposizione è in attuazione dell'articolo 16-*bis*, paragrafo 4, della direttiva 1132/2017, che dispone che gli stati membri debbano assicurare che le copie e gli estratti elettronici dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e ciò al fine di garantire che le copie e gli estratti elettronici siano stati forniti dal registro e che il loro contenuto sia una copia certificata conforme del documento conservato dal registro o sia coerente con le informazioni in esso contenute.

Il comma 1 statuisce pertanto (sempre ai fini di assicurarne la certezza) che le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti rilasciati dagli uffici del registro delle imprese rilasciati in formato elettronico sono autenticati mediante i servizi fiduciari di cui al regolamento UE 910/2014.

Il comma 2 rinvia a decreto del Ministro dello sviluppo economico per fissare le regole tecniche per il rilascio delle copie e degli estratti.



Articolo 10: attua l'articolo 18, lett. a) della direttiva 1132/2017 in materia di atti e documenti consultabili attraverso il BRIS, indicando che le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni vengano rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Il comma 1 dispone che gli uffici del registro delle imprese provvedono a rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva 1132/2017, versione consolidata, relativi alle società di capitali.

Il comma 2 prevede, in adesione all'opzione di cui all'art. 18(1) della direttiva, la consultabilità via BRIS anche di informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali.

Articolo 11: prevede la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12: dispone l'acquisizione differita di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 in tema di "disqualified directors" (amministratori per cui ricorrono cause di ineleggibilità) coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 1151/2019; prima di tale data, infatti, non sarebbero comunque attivi i corrispondenti sistemi per l'interscambio dati con gli altri Stati membri.



RELAZIONE TECNICA

La direttiva 1151/2019 ha modificato la direttiva 2017/1132 (direttiva società) cui accede. Il decreto di trasposizione tiene altresì conto del regolamento 2020/2224 UE, cd implementig act della direttiva.

Articolo 1: l'articolo contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel presente decreto.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di mera ricognizione di termini e lessemi introdotti nella norma, senza alcuna rilevanza finanziaria.

Articolo 2: disciplina la procedura relativa alla ricezione da remoto da parte del notaio dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di costituzione introdotte dalla disciplina in commento, impattano per scelta legislativa, esclusivamente sul notariato. La piattaforma di cui ai commi 1 e soprattutto 2 è realizzata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato senza oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3: la disposizione in questione traspone la disciplina della pubblicità art. 16-bis, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132 testo consolidato. La tematica è risolvibile per diritto italiano stante le previsioni normative pregresse.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica. La pubblicità di cui all'articolo qui in esame è ordinariamente svolta dalle CCIAA e sconta il diritto di segreteria di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1995. Non si ravvisano pertanto oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

Articolo 4: l'articolo in commento si inserisce nell'ambito delle modifiche apportate dalla direttiva alla direttiva madre (società), in materia di BRIS. L'interconnessione dei registri unionali è reciprocamente funzionale ai risultati finali perseguiti. La fattispecie delineata descrive la procedura per l'interscambio di dati d'ufficio tra registri delle imprese unionali nel caso di registrazione delle succursali e nel caso della loro cancellazione, in modo che tali informazioni siano riportate automaticamente anche sul registro della casa-madre.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica. La norma, in armonia con i principi rappresentati dalla direttiva, presuppone la gratuità dello scambio di informazioni tra registri dell'Unione. Ovviamente tale gratuità nello scambio è bidirezionale, nel senso che il registro italiano non riceve diritti di segreteria in sede di iscrizione, ma non paga nemmeno diritti quando richiede a sua volta l'esecuzione di una formalità in un registro di altro Stato membro. La norma comunque trova la sua giustificazione finanziaria "a diritto vigente" nell'articolo 24, comma 5, del DPR 581 del 1995.

Articolo 5: la norma prevede le modalità attraverso cui vengono trasmesse all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio le informazioni relative alle sedi secondarie ed alle società. Coerentemente col disposto della direttiva le modalità sono esclusivamente telematiche e (sotto il profilo della sicurezza e riservatezza dei dati) regolate dal CAD, in attuazione del regolamento e-Idas.

Il registro delle imprese è telematico a partire dal 2010 e pertanto dalla disposizione non si evidenziano maggiori oneri a carico del bilancio pubblico. La modalità di identificazione "sicura" tramite gli strumenti previsti dal ridetto regolamento e-IDAS, non produce effetti sul bilancio dello Stato.



Articolo 6: introduce modifiche al codice civile. Vengono estese agli amministratori di SRL le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di SPA e viene previsto che prima della nomina ad amministratore, l'interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea.

Viene introdotto nel codice civile l'art. 2508-bis in tema di registrazione di sedi secondarie di società regolate dalla legge di un altro Stato Membro disciplinando la procedura per la registrazione in modalità interamente "online" della sede secondaria di una società di capitali unionale nel registro delle imprese italiano, centrata sull'intervento del notaio, sull'utilizzo di una apposita piattaforma per lo svolgimento di una video-conferenza con modalità sicure, nonché sull'utilizzo di documenti elettronici la cui autenticità è garantita dal registro delle imprese che ne ha curato il rilascio.

Vengono elencati gli elementi necessari per l'iscrizione di una sede secondaria di società stabilita in altro Stato membro, il deposito presso pubblico ufficiale degli atti giustificativi dei poteri dei soggetti che hanno la rappresentanza della succursale, i limiti agli stessi, e la istituzione della medesima sede, la traduzione degli atti in lingua straniera, l'obbligo per il registro nazionale di trasmettere al registro dell'home state, il ricorso al pubblico ufficiale nel caso di iscrizione della succursale, e la firma digitale degli amministratori per gli atti successivi.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica. I primi due commi prevedono esclusivamente l'estensione della disciplina civilistica dettata per le SPA alle SRL e la previsione di un obbligo di dichiarazione in conformità all'articolo 13-decies, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1151 (irrilevanti dal punto di vista che qui occorre). La terza, che invece vede un'attività da parte degli uffici è "ordinariamente" coperta dai diritti di segreteria di cui all'art. 18 della ridetta legge 580.

Articolo 7: è attuativo, unitamente all'art. 6, comma 1, dell'art. 13-nonies della direttiva 2017/1132 testo consolidato, in materia di cause di interdizione di amministratori di società di capitali e relativo interscambio con gli altri registri delle imprese unionali, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato Membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato Membro.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto attività istituzionale.

Articolo 8: la disposizione reca le modalità di consultazione gratuita degli atti e dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali - BRIS - e i parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione in adesione agli artt. 19-bis, 19-ter, 19 della direttiva 2017/1132 testo consolidato.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica, fermo tuttavia che le camere di commercio rinunceranno alla riscossione di diritti di segreteria, che rappresentano una delle due fonti, di autoalimentazione del sistema. Tale disposizione, meramente replicativa di quella della direttiva, è stato oggetto di ampia e profonda discussione in sede ascendente, con richiesta di nota a verbale da parte della delegazione italiana. Il compromesso raggiunto con la Commissione e gli altri partners, è rappresentato dalla dicitura finale "non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e mantenimento del registro delle imprese". Tale previsione è ripresa dall'articolo 8, comma 3, del testo di recepimento. La quantificazione di detti costi dovrebbe consentire di compensare le perdite da diritti di segreteria.



Articolo 9: la disposizione prevede in attuazione dell'articolo 16, lettera a) n. 4, della direttiva 2017/1132 testo consolidato le modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10: Attua l'articolo 18-bis della direttiva 2017/1132 testo consolidato in materia di atti e documenti consultabili attraverso il BRIS.

Si dispone che gli uffici del registro delle imprese provvedono a rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva 1132/2017, versione consolidata, relativi alle società di capitali.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica, fermo quanto sopra riportato in commento all'articolo 8.

Articolo 11: Prevede le disposizioni finanziarie disponendo che dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12: stabilisce l'efficacia differita al primo agosto 2023 delle disposizioni dell'articolo 6.

Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

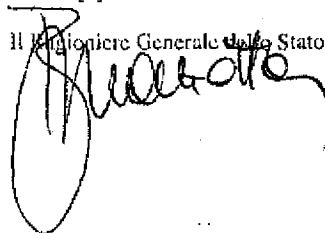
ta

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

06 AGO 2021



Relazione Air

Provvedimento:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Amministrazione competente:

Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento delle politiche europee, Ministero della Giustizia, Ministero della transizione digitale)

Referente dell'amministrazione competente:

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società e il sistema camerale

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva 2019/1151, recante modifica della direttiva 2017/1132 (cd direttiva società) ha introdotto principi fondamentali nella digitalizzazione del diritto societario, sia sotto il profilo della costituzione delle società, sia sotto il profilo della registrazione delle medesime, sia, ancora, sotto il profilo della interconnessione dei registri delle imprese dei 27 SM, e di questi con la Commissione, finalizzato a: a) scambio contestuale di informazioni sulle singole succursali delle società iscritte in Italia, o iscritte in altro SM; b) scambio contestuale di notizie sulle operazioni concernenti le operazioni sulle succursali (apertura, cessazione, modifiche rilevanti) e/o sulle società cui esse afferiscono; c) scambio "without delay" tra registri degli SM sulle cause di ineleggibilità/decadenza degli amministratori delle società.

Lo scopo prefisso è quello di creare un mercato interno unico e competitivo in grado di affrontare le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

Gli Stati membri, nel recepire la direttiva, devono garantire la costituzione online solo delle società indicate nell'allegato II bis della pag. 9 direttiva quali, per l'Italia, le società a responsabilità limitata e semplificata, con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitali, mettendo a disposizione, per tali tipi di società i modelli per la costituzione delle società sui portali o sui siti web consultabili attraverso lo sportello unico digitale. Il sistema giuridico nazionale sul quale il provvedimento insiste, pur nello spirito di armonizzazione del diritto commerciale, invalso a partire dal 1968 con la direttiva 151, è carente di sistemi di dialogo con i registri degli altri SM, di talché le notizie riguardanti le sedi principali (dislocate in Italia) e quelle secondarie (dislocate in altro SM) – e viceversa – non risultano allineate tra loro, col rischio di ignorare reciprocamente lo stato di liquidazione, cessazione e addirittura cancellazione o di sottoposizione a procedura concorsuale delle case madri rispetto alle succursali.

Inoltre, viene data specifica attuazione a quanto disposto dall'articolo 13 octies § 8 della direttiva, in base al quale gli Stati membri provvedano affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza la presenza fisica della persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società. In tal senso, le principali difficoltà nel recepimento del citato disposto sono collegate al contesto normativo di riferimento, ovvero l'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, legge notarile per il quale l'atto notarile richiede la stipula in presenza (fisica) delle parti. Tale norma, infatti, non è suscettibile di interpretazione al fine di estendere il concetto di presenza fisica alla presenza da remoto delle parti, sia per motivi di

carattere ordinamentale, sia in quanto la presenza delle parti deve consentire lo svolgimento di almeno tre funzioni fondamentali: l'identificazione (art. 49), l'indagine della volontà delle parti e l'adeguamento della stessa all'ordinamento giuridico, e la sottoscrizione (art. 51).

Per introdurre una modalità di stipula a distanza, occorre pertanto un sistema che fornisca adeguate garanzie in relazione a questi elementi, che costituiscono il fondamento della funzione del notaio. Prevedere la stipula da remoto richiede l'adozione di cautele e requisiti di sicurezza che impongono una disciplina di natura pubblica: gli atti notarili sono beni pubblici, che devono rispondere a requisiti di omogeneità, sia nella loro formazione che nella loro successiva fruizione e conservazione, anche al fine di assicurare il potere di controllo che lo Stato esplica per il tramite degli Archivi Notarili.

Del resto, mantenere un alto livello di sicurezza nelle contrattazioni è di interesse generale, per garantire l'affidabilità dei pubblici registri e contenere al minimo le controversie.

Il sistema che il provvedimento in esame propone, prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica predisposta e gestita dall'istituzione del Consiglio nazionale del notariato, in quanto destinata al solo utilizzo della categoria e strumento di servizio all'attività notarile, che deve coordinarsi e garantire un collegamento omogeneo con il sistema di conservazione a norma degli atti pubblici informatici.

In ogni caso, all'articolo 2, comma 5, si conferma l'obbligo della presenza fisica delle parti avanti al notaio per la conclusione dell'atto quando esso dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità di rappresentanza, previsione improntata al principio della sicurezza e della certezza della costituzione delle parti in atto. E', tuttavia, da rilevare che la Commissione valuterà in concreto l'eventuale abuso di questo principio, poiché nella direttiva esso appare come eccezione da motivare espressamente.

L'intervento mira, pertanto, a recepire nel nostro ordinamento i nuovi principi sopra emarginati.

In tal senso, i principali stakeholder oggettivi della disposizione sono: le società di capitali stabilite in Italia, le succursali delle medesime stabilite in altro SM, gli amministratori delle società stabilite in Italia o altro SM, secondo un criterio bidirezionale. Al 31 dicembre 2020 risultavano costituite ed iscritte in Italia 1.464.259 SRL e 289.183 SRLS con un delta rispetto all'anno precedente rispettivamente di + 300.000 e + 70.000 unità, che rappresentano più o meno il numero delle nuove iscrizioni medie annue (fonte dati MiSE DGVECSSC). Attori soggettivi sono principalmente l'ufficio del registro delle imprese (attualmente in numero di 75 - fonte MiSE DGVECSSC) e i notai (al 31.12.2020 in numero di 5130 - fonte sito CNN).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo del decreto di recepimento è quello di garantire il rispetto degli obiettivi della direttiva, consentendo in primo luogo la costituzione di s.r.l. on line – il legislatore comunitario ha previsto l'obbligo di consentire la costituzione di SRL online, e solo la possibilità (opzione) per le SPA e le SAPA ed ha lasciato ai singoli SM la scelta se prevedere o meno l'atto pubblico.

Secondo obiettivo della direttiva, perseguito con lo schema di decreto, è garantire il deposito online degli atti, ivi compresi quelli relativi alle succursali, misura ritenuta necessaria al fine di garantire il diritto sostanziale e non solo formale di stabilimento delle società a norma dell'art. 48 del TFUE

Il terzo obiettivo, che attiene al profilo della sicurezza e della certezza delle comunicazioni telematiche, (conformemente al regolamento d'esecuzione 2020/2224/UE) è quello di garantire l'interscambio delle informazioni tramite BRIS.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Atteso che la media annua di costituzione di SRL ammonta a circa 300.000 unità e di SRLS a 70.000 unità, attraverso il combinato dei dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico, in sede di relazione annuale

sulla tenuta del registro delle imprese e dal Consiglio nazionale del notariato, sarà possibile monitorare il raggiungimento degli obiettivi di crescita insiti nella direttiva valutando da un lato (a parità di condizioni cicliche) la crescita delle SRL e SRLS rispetto all'anno precedente e dall'altro il livello di ricorso all'atto informatico, e a sua volta nell'ambito di questo, il ricorso al modello ordinario dell'atto telematico a distanza e dell'eccezione dell'atto in presenza. Uno spread nell'ordine del + 7% delle SRL e SRLS iscritte sarebbe un risultato ottimale contestualmente al ricorso per il 10% alle modalità telematiche, che consentirebbe (almeno in fase di startup) di ritenere raggiunto un primo step dell'obiettivo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il provvedimento in esame, nel recepimento della direttiva europea, si attiene ai criteri di delega. In particolare con riferimento alle scelte indicate come opzionali dal legislatore comunitario, si evidenzia che:

- Relativamente a quanto previsto dall'articolo 13-ter, par. 4 della Direttiva ("Ove sia giustificato da motivi di interesse pubblico per impedire l'usurpazione o l'alterazione di identità, gli Stati membri possono adottare misure che potrebbero richiedere una presenza fisica ai fini della verifica dell'identità del richiedente dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricati dal diritto nazionale di trattare qualsiasi aspetto delle procedure online di cui al presente capo, compresa l'elaborazione dell'atto costitutivo di una società"), si è ritenuto opportuno avvalersi, in sede di recepimento nazionale, di tale facoltà con la disposizione di cui all'art. 2, comma 5 del decreto legislativo in oggetto ("Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società"), per garantire la certezza della identità delle parti, sia in proprio che nella qualità di rappresentanti legali, volontari o organici di persone fisiche o giuridiche.
- Si è ritenuto di prevedere l'esclusiva dell'atto pubblico, anziché dell'atto privato sottoposto a controllo amministrativo preventivo all'iscrizione, in virtù dei principi generali dell'ordinamento nazionale.
- Inoltre si è attuato l'art. 13 decies della direttiva, che riguarda tutti i soggetti dotati del potere amministrativo e di rappresentanza, estendendo anche agli amministratori di SRL ed ai liquidatori la previsione dell'art. 2382 del cc, originariamente dettata per gli amministratori di SPA (e SaPA), con conseguente modifica del c.c.
- Infine si è previsto di recepire l'art. 28 bis della direttiva, mediante novella al codice civile, con l'inserimento dell'articolo 2508 bis, in quanto tale disposizione incide sulla definizione di sede secondaria (disciplinata dall'articolo 2508 c.c.) oltre che sulla pubblicità della medesima.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli effetti dell'intervento regolatorio ampiamente valutati a livello comunitario, avranno effetti di chiara semplificazione del sistema. L'effetto immediato sui diretti stakeholder soggettivi (uffici del registro e notai) è legato all'impatto tecnologico assai rilevante (soprattutto per i secondi, atteso che il registro delle imprese è integralmente telematico dal 2010), impatto amministrativo per il registro (in fase di prima applicazione, negli scambi con le consorelle degli altri SM). Gli impatti sulla collettività evidenziano invece aspetti di opportunità, facilitate dal ricorso al telematico nel periodo covid 19, garantendo la non necessità di recarsi personalmente presso lo studio per il rogito, e facilitando gli scambi informativi – con chiara semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese – anche ultranazionali. Sicuramente si potranno

evidenziare fasi temporali differenti: la fase di startup, richiederà un impegno straordinario del rogante, dei clienti, e degli uffici riceventi; a sua volta sarà necessario un rodaggio delle procedure tramite BRIS. Si ritiene che a distanza di un anno dalla effettiva implementazione dell'intera disciplina recata dallo schema di decreto gli impatti saranno "ordinarizzati" e si entrerà effettivamente a regime.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI). La misura non riguarda esclusivamente le PMI, che tuttavia, saranno le prime beneficiarie della disciplina stessa.
Cfr. 4.1
- B. Effetti sulla concorrenza
La norma non impatta direttamente su principi di concorrenza.
- C. Oneri informativi
Il decreto non prevede nuovi oneri ed adempimenti a carico dell'impresa, anzi, tutta la parte relativa all'interscambio tramite BRIS prevede lo spostamento da domanda ad istanza di parte, ad atti d'ufficio, delle comunicazioni tra registri dell'unione, con sgravio di impatto burocratico e dichiarazioni a carico dell'impresa.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea
La disciplina di recepimento non ha travalicato i dettami della direttiva aggravandone gli effetti, né ha lasciato parti della medesima inattuata

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Le scelte effettuate nell'impianto regolatorio sono state improntate all'armonizzazione della normativa italiana con quella unionale, nell'ottica di rendere le informazioni fruibili, come previsto dalla Direttiva. In tal senso, è stata effettuata la scelta di colmare i casi di vuoti normativi del codice civile, come ad esempio l'estensione agli amministratori delle SRL e ai liquidatori, di quanto disposto all'articolo 2 comma 4, al fine di realizzare la compliance con la Direttiva stessa.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Responsabili per l'attuazione del provvedimento sono, per gli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero dello sviluppo economico nonché i Ministeri concertanti

Si segnala, inoltre, che in armonia con i principi dettati dalla direttiva, la acquisizione d'efficacia della disposizione relativa alle cause di ineleggibilità/decadenza degli amministratori è rinviata al 1 agosto 2023.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento regolatorio consisterà nella verifica, in itinere, dei risultati raggiunti, in termini di semplificazione dell'attività costitutiva (in termini di tempo e risorse finanziarie), di impatto sul

tessuto economico (aumento percentuale delle SRL e SRLS iscritte), di impatto specifico (percentuale di costituzioni online sul totale e percentuale delle costituzioni a distanza sul totale delle online).

Il primo monitoraggio sarà essere realizzato entro un anno dalla entrata a regime della complessiva disposizione e poi con cadenza annuale.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per la redazione del presente regolamento sono state effettuate le necessarie verifiche, con il mondo camerale e con il notariato, i due principali stakeholder destinatari del provvedimento in esame , per comprendere le eventuali criticità applicative della norma.

Nello specifico, a far data dal 2018, il percorso della norma in oggetto è stata costantemente condivisa con Unioncamere ed Infocamere, sia da parte del delegato italiano nel CLEG in fase ascendente, sia da parte del rappresentante italiano nel CICCRR nei lavori di redazione del regolamento 2224, sia a partire dalle fasi di pubblicazione della legge di delegazione 53/2021, per la condivisione del decreto e della strumentazione tecnica a corredo. A tal uopo i lavori, specie nella fase terminale, hanno riguardato principalmente gli impatti tecnologici in relazione ai costi degli stessi di avvio e mantenimento.

Inoltre, lo schema di decreto è stato sottoposto anche alla consultazione del Consiglio nazionale del notariato.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il gruppo di lavoro è stato composto dalla divisione VII della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del MiSE, dall'Ufficio legislativo e dall'Ufficio di Gabinetto del Mise e dagli Uffici legislativi del Ministero della Giustizia e del MITD.

La predisposizione dello schema di decreto in esame è avvenuta su impulso del Ministero dello sviluppo economico, a seguito di consultazione con gli organi del sistema camerale e con il Consiglio nazionale del notariato.

Le tappe del percorso di analisi possono riassumersi come di seguito:

- Avvio dei lavori sul testo della direttiva;
- Condivisione da parte della competente Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico di un primo documento di lavoro recante l'articolato di recepimento;
- Discussione dei punti di maggior rilievo e delle opzioni da valutare;
- Condivisione di un secondo documento di lavoro aggiornato;
- Riunione di coordinamento in data 21 luglio 2021 con il Dipartimento per gli affari europei, Ministero della giustizia, il Ministero della transizione digitale e il Ministero dell'economia e delle finanze con discussione dei punti di maggior rilievo (opzioni);
- Finalizzazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La direttiva 2019/1151, recante modifica della direttiva 2017/1132 (cd direttiva società) ha introdotto principi fondamentali nella digitalizzazione del diritto societario, sia sotto il profilo della costituzione delle società, sia sotto il profilo della registrazione delle medesime, sia, ancora, sotto il profilo della interconnessione dei registri delle imprese dei 27 SM, e di questi con la Commissione, finalizzato a: a) scambio contestuale di informazioni sulle singole succursali delle società iscritte in Italia, o iscritte in altro SM; b) scambio contestuale di notizie sulle operazioni concernenti le operazioni sulle succursali (apertura, cessazione, modifiche rilevanti) e/o sulle società cui esse afferiscono; c) scambio "without delay" tra registri degli SM sulle cause di ineleggibilità/decadenza degli amministratori delle società.

Lo scopo prefisso è quello di creare un mercato interno unico e competitivo in grado di affrontare le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La direttiva ha apportato modifiche in materia di interconnessione dei registri unionali, attraverso il BRIS.

Nello specifico, le modifiche riguardano le procedure per la registrazione delle succursali, per la verifica di situazioni o provvedimenti che incidano, nel relativo Stato Membro, sulla capacità di un soggetto di essere nominato amministratore in una società di capitali, la costituzione, modifica e chiusura on line delle Succursali delle Società stabilite in uno SM. Da ultimo la direttiva ha imposto la costituzione (e registrazione) totalmente online delle SRL.

Il termine per la trasposizione delle disposizioni previste dalla Direttiva è il 1° agosto 2021.

Il presente decreto è decreto legislativo di recepimento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto non implica alcuna modifica regolamentare, salvo modifiche al codice civile in materia di sedi secondarie (introduzione dell'articolo 2508 bis) e di applicazione delle disposizioni in materia di ineleggibilità e decadenza degli amministratori (di cui all'articolo 2382) anche agli amministratori di SRL (con modifica dell'art. 2475).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché di delegificazioni e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento europeo ed è strumentale ad esso

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento regolatorio proposto è conforme agli obblighi internazionali

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi la Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi la Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano significative linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non ci sono neologismi giuridici. Tutti i termini sono derivati da norme giuridiche positive.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato effettuato ricorso alla tecnica della novella con particolare riferimento all'articolo 6 che novella gli articoli 2475 e 2383 del codice civile ed introduce l'articolo 2508-bis.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previste abrogazioni regolamentari connesse all'adozione del presente decreto

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e non sono state introdotte norme abrogative espresse nel testo normativo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe anche a carattere legislativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 3, comma 4, stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 12 mesi, previo parere del Garante della privacy, sono individuate le modalità di dettaglio per l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 direttiva 2019/1132.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le specifiche modalità per il rilascio delle copie e degli estratti da parte del registro delle imprese.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento appaiono pienamente utilizzati ed aggiornati. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche al riguardo.